

N. 14391 di rep.

N. 7623 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto),
il giorno 10 (dieci)
del mese di maggio,
alle ore 15,40 (quindici e quaranta),
in Milano, in Corso Venezia n. 16, presso la sede legale della *infra* descritta Società.

Avanti a me, **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **FALCK Enrico Ottaviano**, nato a Milano il 28 maggio 1975, domiciliato per la carica in Milano, Corso Venezia n. 16, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Falck Renewables S.p.A."

con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 291.413.891,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: **03457730962**, iscritta al R.E.A. al n. **MI-1675378** (di seguito, anche: la "**Società**"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, da parte di **FALCK S.p.A.**,

mi chiede di far constare, per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno *infra* riprodotto, della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

4. Proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio si svolge, per quanto concerne il predetto quarto punto all'ordine del giorno, come segue.

Presiede la riunione, su designazione unanime degli intervenuti, il Comparsente, il quale comunica, constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore 14:30, secondo quanto disposto dall'Art. 19 dello Statuto Sociale vigente, con lettera inviata a tutti gli aventi diritto in data 6 maggio 2018 a mezzo di posta elettronica, per discutere e deliberare, in particolare e tra l'altro, anche sull'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno sopra riprodotto;

- oltre ad esso Comparsente, partecipano alla riunione:

-- gli altri consiglieri di amministrazione Signori:

Toni Volpe (Consigliere Delegato)

Guido Giuseppe Maria Corbetta (Vice Presidente)

Elisabetta Falck

Barbara Poggiali

Libero Milone

Marta Dassù

Georgina Grenon

Filippo Marchi

Elisabetta Caldera

-- i Sindaci Signori:

Massimo Scarpelli (Presidente)

Alberto Giussani

Giovanna Conca

avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Federico Falck e Paolo Pietrogrande.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta anche a deliberare sull'argomento posto al **quarto punto dell'ordine del giorno** sopra riprodotto.

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente ricorda anzitutto come l'Art. 20, terzo comma, dello Statuto Sociale vigente attribuisca alla competenza del Consiglio, in particolare e fra l'altro, le deliberazioni relative agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e come la odierna proposta di modifica statutaria si inquadri appunto in tale competenza.

Il Presidente rammenta infatti al proposito come, in data 11 aprile 2018, la Consob (DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE - Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci), con comunicazione Prot. 0105472/18, abbia richiesto alla Società, ai sensi dell'art. 115 del TUF, chiarimenti in ordine alla previsione contenuta nell'Art. 17 (quinto comma) dello Statuto sociale vigente, secondo cui **"Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale a- vente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candi- dati"**, ritenendola non in linea con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il Presidente quindi, dopo aver ricordato:

- come la previsione in discussione venne a suo tempo inserita nello Statuto Sociale al fine di semplificare la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione; e

- come, peraltro, il capoverso immediatamente precedente la previsione oggetto della predetta comunicazione risulti invece pienamente conforme con le disposizioni dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF (mentre non paiono esservi previsioni di legge o regolamentari che stabiliscano limiti o comunque indicazioni in merito al numero di candidati da presentare in lista da parte dei soci di minoranza);

- propone, per allinearla alla richiesta e alla interpretazione della Consob, di modificare comunque l'Art. 17 dello

Statuto Sociale vigente eliminando il precitato attuale quinto comma dello stesso, il tutto secondo quanto meglio risulta dal prospetto recante il testo a fronte vigente e proposto del predetto Art. 17, che al presente verbale si allega sotto "A".

Quanto invece alla competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare la modifica statutaria proposta, il Presidente segnala, conformemente alla relativa Massima n. 89 approvata (in data 22 novembre 2005) dalla Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano:

- che, per adeguamento dello statuto a disposizioni normative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, si deve intendere qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione di "non conformità" ad una posizione di "conformità" all'ordinamento;

- che la "non conformità" del testo rileva a tal riguardo anche se ipotetica, nel senso che l'esercizio del potere di adeguamento si reputa legittimo anche al solo fine di esplicitare una interpretazione della clausola statutaria che, se fosse diversamente interpretata, non sarebbe conforme all'ordinamento; e

- che la "non conformità" del testo statutario all'ordinamento può derivare sia dal conflitto con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria) sia dalla indicazione di interpretazioni di disposizioni esistenti da parte di autorità dotate della relativa competenza.

E quindi il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, dopo adeguata discussione, con voto espresso per alzata di mano,

unanime delibera

1.) di modificare, tramite eliminazione dell'attuale quinto comma dello stesso, l'Articolo 17 (diciassette) dello Statuto Sociale vigente come segue:

"Art. 17 – Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consi-

glio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni legittimato al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti

consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri."

2.) di dare mandato ai legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, per apportare al testo della delibera che precede ed allo Statuto Sociale così come modificato quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, al fine di dar esecuzione alla predetta delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre unanime

dà atto

anche ai fini del deposito presso il competente Registro del-

le Imprese, che, a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello Statuto Sociale verrà ad essere, ottenuta l'iscrizione della delibera come sopra assunta presso il detto Registro delle Imprese, quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente verbale sotto "B", omesane la lettura da parte mia per espressa volontà del Comparsente e degli intervenuti.

Essendosi così esaurita la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e nessun chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti.

Sono le ore 15,50 (quindici e cinquanta).

Del presente ho dato lettura al Comparsente, che lo approva e con me sottoscrive alle ore 15,52.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Enrico Ottaviano Falck

F.to Carlo Marchetti notaio

Allegato "A" del n. 4391 / 7623 di rep.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.</p> <p>Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della</p>	<p>Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.</p> <p>Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della</p>

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below it is a circular official stamp. The stamp contains the text 'C.A.M. BERGAMO' at the top and 'PROVINCIA DI BERGAMO' at the bottom. In the center, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text. The stamp is partially overlapping the right column of the table.

<p>presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Ogni legittimato al voto può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.</p> <p>Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del</p>	<p>presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Ogni legittimato al voto può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.</p> <p>Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del</p>
---	---

presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere

presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:


a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere



[Handwritten signature]

<p>riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.</p> <p>Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p>	<p>riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.</p> <p>Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p>
--	--

Allegato "B" del n. 14391/7623 di rep.

STATUTO SOCIALE DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

La Società è denominata

"Falck Renewables S.p.A."

CLAUSOLA TRANSITORIA nel caso in cui la società Falck S.p.A., con codice fiscale 00917490153, cessi di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel caso per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale "Renpow S.p.A.", e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:

"Art. 1 Denominazione

La Società è denominata **"Renpow S.p.A."**

Il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

La Società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 3 Domicilio dei soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante dal Libro Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Art. 5 Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre società italiane ed estere;
- b) il coordinamento e la prestazione di servizi di natura finanziaria, tecnica e amministrativa a favore delle società controllate, collegate e partecipate, e della società controllante e da questa controllate, partecipate o a queste collegate;
- c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di società italiane e straniere;
- d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;
- e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento;
- f) la concessione di finanziamenti a società controllate e collegate, oppure alla società controllante e sue controllate e collegate;
- g) la concessione di garanzie reali o personali, alle società di cui al punto b);

h) il compimento di ogni altra operazione mobiliare o immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 291.413.891,00 (duecentonovantunomilioni-quattrocentotredicimilaottocentonovantuno/00), diviso in n. 291.413.891 (duecentonovantunomilioniquattrocentotredicimilaottocentonovantuno) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna.

Art. 7 Aumento di capitale

Il capitale può essere aumentato, con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni di altre categorie diverse, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4° Cod. Civ..

Art. 8 Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 9 Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 10 Riduzione del capitale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice civile, anche mediante assegnazioni a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

Art. 11 Emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari

Il Consiglio di Amministrazione può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Art. 12 Assemblee

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.
Essa può essere convocata anche fuori del comune ove è stabilita la sede sociale, purché in Italia.

Art. 13 Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "il Sole 24 Ore" ovvero "il Corriere della Sera" ovvero "Milano Finanza" ovvero "l'Avvenire", nel rispetto dei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente; nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per l'adunanza di seconda ed eventualmente di terza convocazione, qualora le precedenti andassero deserte.

L'avviso di convocazione dovrà infine contenere i riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti.

Art. 14 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 15 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente; in caso di loro assenza o rinuncia l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli Azionisti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non Socio, designato dall'Assemblea e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti ed i Sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio designato dallo stesso Presidente.

Art. 16 Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, nonché sulle autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

Le nomine alle cariche sociali sono regolate dalle disposizioni che seguono.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni legittimato al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto

dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Art. 18 Divieto di concorrenza

L'Assemblea delibera in merito al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 19 Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente o, in caso di suo impedimento, un Vice Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. Per la validità della costituzione del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed esse si fanno constatare da verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio, su decisione autonoma e insindacabile del suo Presidente da precisarsi nella relativa lettera di convocazione di cui al precedente primo comma del presente articolo, può riunirsi anche in audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di essere compiutamente informati e di esprimere il proprio voto.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, l'origine, i termini e la portata; se si tratta di un Consigliere Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio. Nei casi ora indicati la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. I Consiglieri Delegati e/o il Comitato Esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale e con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; inoltre, negli stessi termini e con le medesime modalità, riferiscono

sull'attuazione di operazioni in cui hanno un potenziale conflitto di interesse o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio può deliberare, ai sensi di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Le operazioni con parti correlate vengono approvate secondo quanto prescritto dalle relative procedure adottate dalla Società, con facoltà di attivare le procedure in deroga ivi previste e disciplinate per i casi di urgenza anche collegata a situazioni di crisi aziendale.

Art. 21 Remunerazione

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli amministratori membri di comitati interni, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 22 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano disgiuntamente fra loro al Presidente e, nei limiti dei rispettivi mandati, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Delegati.

Art. 23 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o società operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività attinenti a quelle esercitate dalla Società sia direttamente che tramite società controllate.

Art. 24 - Collegio sindacale

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in

modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo non scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.

Art. 25

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Art. 26 Revisione legale dei conti

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione iscritta nell'apposito registro e determina il corrispettivo alla stessa dovuto per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La durata ed il rinnovo dell'incarico sono disciplinati dalle norme di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 27 Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge gli Amministratori devono redigere il bilancio e la relazione sulla gestione che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea da convocare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ricorrendo le condizioni di legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28 Destinazione degli utili

Gli utili, dopo l'accantonamento di somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino al limite di cui all'art. 2430 del Codice Civile, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi che essi vengano in tutto o in parte destinati diversamente.

Art. 29 Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio ed a decorrere dal giorno che viene fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno della loro esigibilità, si considerano prescritti a favore della Società.

RECESSO

Art. 30 Diritto di recesso e criteri di liquidazione

È espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la Società avrà azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la Società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali risultanti dall'ultimo budget annuale approvato, nonché del valore di mercato delle azioni.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a.r. inviata dal socio recedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 2437 bis ultimo comma Codice Civile.

SCIoglimento

Art. 31 Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.

F.to Enrico Ottaviano Falck

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti
Milano, 15 maggio 2018

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

